

- 3) lo spostamento delle piante di olivo oggetto della richiesta deve essere effettuato contestualmente all'espianto ed a regola d'arte al fine di evitare la successiva deperienza e morte delle piante stesse;
- 4) per nessun motivo le piante trapiantate potranno essere diverse da quelle espiantate che, pertanto, non potranno essere cedute o vendute a ditte vivaistiche per la loro messa in commercio e sostituite con altre;
- 5) che entro dieci giorni dall'avvenuto trapianto ne dovrà essere data comunicazione scritta allo scrivente Settore – Sportello per il territorio di Savona al fine di poter effettuare apposito sopralluogo di verifica;
- 6) di fissare la scadenza della presente autorizzazione con il termine di fine lavori previsto dal Permesso di Costruire prot. 12522 del 11.03.2014 rilasciato dal Comune di Savona in capo ai richiedenti;
- 7) di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Liguria e sul B.U.R.L.
- 8) di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso

IL DIRIGENTE
Bruno Piombo

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE**

03.07.2014

N. 1947

Lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite. Terzo aggiornamento delle zone "focolaio", "di insediamento" e "indenni" della Liguria.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”, che dispone misure per la lotta contro questa dannosa fitoplasmosi che colpisce la vite;

Atteso che l'articolo 2 del citato decreto di lotta obbligatoria prevede che siano effettuati ogni anno accertamenti relativi alla presenza della FD e del suo vettore *Scaphoideus titanus* dai Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito del territorio di competenza;

Atteso che, sulla scorta degli accertamenti in parola, le zone vitate della regione devono essere distinte in zone:

- a) “focolaio”: area in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di FD e si può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione della malattia;
- b) “di insediamento”: area dove la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile un'eventuale azione di eradicazione;
- c) “indenne”: area dove non è mai stata accertata la presenza della malattia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale, prot. n. 187 dell' 08.03.2002, con la quale sono state adottate le prime determinazioni contro la FD della vite e sono state individuate le zone “focolaio”, “di insediamento” e “indenni” della Liguria e le relative misure fitosanitarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale, prot. n. 163 del 14.02.2003, con la quale è stato approvato il primo aggiornamento delle zone “focolaio”, “di insediamento” e “indenni” della Liguria e delle relative misure fitosanitarie;

Visto il Decreto del Dirigente Settore Politiche Agricole – Osservatorio Malattie Piante di Genova e Sanremo, n. 159 del 29.01.2004, con il quale è stato approvato il secondo aggiornamento delle zone “focolaio”, “di insediamento” e “indenni” della Liguria e delle relative misure fitosanitarie;

Visto il Decreto del Dirigente del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari – Servizio Fitosanitario Regionale n. 394 del 03/03/2008 con cui veniva confermata la zonizzazione del territorio ligure già stabilita dal citato D. D. n. 159/04, per il fatto che gli accertamenti condotti dai tecnici del Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di monitorare l'evoluzione della diffusione della FD e del suo vettore

Scaphoideus titanus, nei quattro anni intercorsi dal 2004 al 2008 non avevano evidenziato alcuna variazione rispetto a quanto stabilito dal D. D. n. 159/04 medesimo;

Considerato che gli accertamenti condotti dai tecnici del Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di monitorare l'evoluzione della diffusione della FD e del suo vettore Scaphoideus titanus, hanno messo in evidenza la comparsa, nell'anno 2013, della Flavescenza dorata nel Comune di Sarzana in provincia della Spezia;

Considerato che in virtù di tale ritrovamento, ai sensi del sopra citato D. M. 31 maggio 2000 di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata, il Comune di Sarzana debba essere dichiarato "zona focolaio";

Ritenuto, quindi, di dichiarare il Comune di Sarzana (SP) "zona focolaio" con riferimento alla flavescenza dorata in argomento;

Ritenuto, fatta salva la sopra citata nuova dichiarazione di zona focolaio del territorio del Comune di Sarzana SP), di mantenere la stessa "zonizzazione" del territorio ligure confermando la suddivisione in zone così come indicate nei precedenti Decreti Dirigenziali n. 159/04 e n. 394/08;

Ritenuto, quindi, di aggiornare l'attuale suddivisione del territorio regionale con l'indicazione delle diverse "zone" come di seguito specificato:

1. zone focolaio i territori dei sotto indicati comuni:

a) in provincia della Spezia: Sarzana

b) in provincia di Imperia: Villa Faraldi, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Diano San Pietro, Diano Castello, Diano Marina, Diano Arentino, Cesio, Caravonica, Aurigo, Borgomaro, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco, Pontedassio, Imperia;

2. zone di insediamento i territori dei sotto indicati comuni:

a) in provincia di La Spezia: Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, Borghetto di Vara, Beverino, Riccò del Golfo, La Spezia, Bolano;

b) in provincia di Genova: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Sestri Levante, Né, Mezzanego, Lavagna, Chiavari, Leivi, Cogorno, Carasco, S. Colombano Certenoli, Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Ceranesi;

c) in provincia di Savona: Varazze, Celle ligure, Albissola Marina, Albisola superiore, Stella, Savona, Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Rialto, Tovo S. Giacomo, Giustenice, Pietra Ligure, Loano, Boissano, Toirano, Balestrino, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Albenga, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Onzo, Ortovero, Casanova Lerrone, Garlenda, Villanova d'Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico;

d) in provincia di Imperia: Aquila d'Arroschia, Ranzo, Borghetto d'Arroschia, Vessalico, Armo, Pieve di Teco, Pornassio, Cosio d'Arroschia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Rezzo;

3. zone indenni i restanti territori della regione Liguria;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 31/05/2000 di lotta obbligatoria, nelle zone focolaio, ogni pianta con sintomi sospetti di FD deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma, e che è facoltà del Servizio fitosanitario regionale adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute utili rispettivamente nelle zone focolaio, di insediamento e indenni;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, rendere obbligatoria l'esecuzione di due trattamenti insetticidi all'anno contro Scaphoideus titanus nelle zone focolaio, in quelle di insediamento e nei territori dei seguenti comuni della provincia di La Spezia, dichiarati indenni, ma dove risulta elevato il rischio di diffusione della FD:

Follo, Vezzano Ligure, Santo Stefano Magra, Arcola, Lerici, Castelnuovo Magra, Ortonovo;

Ritenuto, infine, che i trattamenti insetticidi, da eseguirsi con prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline, devono essere eseguiti con il seguente criterio:

I trattamento = contro le forme giovanili dell'insetto, nel periodo compreso tra l'ultima settimana di maggio e la prima decade di giugno, a seconda dell'andamento climatico;

II trattamento = contro le forme adulte, indicativamente intorno alla metà di luglio, a seconda dell'andamento climatico;

Ritenuto che i dati relativi ai suddetti trattamenti devono essere registrati con le modalità previste dall'articolo 42 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290;

DECRETA

- di dichiarare il Comune di Sarzana (SP) “zona focolaio” con riferimento alla flavescenza dorata in argomento;
- di aggiornare l'attuale suddivisione del territorio regionale con l'indicazione delle diverse “zone” come di seguito specificato:
 - zone focolaio i territori dei sotto indicati comuni:
in provincia della Spezia: Sarzana
in provincia di Imperia: Villa Faraldi, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Diano San Pietro, Diano Castello, Diano Marina, Diano Arentino, Cesio, Caravonica, Aurigo, Borgomaro, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco, Pontedassio, Imperia;
 - zone di insediamento i territori dei sotto indicati comuni:
in provincia di La Spezia: Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levante, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, Borghetto di Vara, Beverino, Riccò del Golfo, La Spezia, Bolano;

in provincia di Genova: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Sestri Levante, Né, Mezzanego, Lavagna, Chiavari, Leivi, Cogorno, Carasco, S. Colombano Certenoli, Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Ceranesi;
in provincia di Savona: Varazze, Celle ligure, Albissola Marina, Albisola superiore, Stella, Savona, Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Rialto, Tovo S. Giacomo, Giustenice, Pietra Ligure, Loano, Boissano, Toirano, Balestrino, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Albenga, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Onzo, Ortovero, Casanova Lerrone, Garlanda, Villanova d'Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico;

in provincia di Imperia: Aquila d'Arroschia, Ranzo, Borghetto d'Arroschia, Vessalico, Armo, Pieve di Teco, Pornassio, Cosio d'Arroschia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Rezzo;
 - zone indenni i restanti territori della regione Liguria;
- di stabilire che nelle zone focolaio ogni pianta di vite con sintomi sospetti di FD deve essere immediatamente estirpata;
- di disporre l'esecuzione obbligatoria di due trattamenti insetticidi all'anno contro *Scaphoideus titanus* nelle zone focolaio, in quelle di insediamento e nei territori dei seguenti comuni della provincia di La Spezia, dichiarati indenni, ma dove risulta elevato il rischio di diffusione della FD:
Follo, Vezzano Ligure, Santo Stefano Magra, Arcola, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Ortonovo e Ameglia;
- di stabilire che i trattamenti insetticidi, da eseguirsi con prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline, devono essere eseguiti con il seguente criterio:
I trattamento = contro le forme giovanili dell'insetto, nel periodo compreso tra l'ultima settimana di maggio e la prima decade di giugno, a seconda dell'andamento climatico;
II trattamento = contro le forme adulte, indicativamente intorno alla metà di luglio, a seconda dell'andamento climatico;
- di stabilire che i dati relativi ai suddetti trattamenti devono essere registrati con le modalità previste dall'articolo 42 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace